

**ACCORDO CONTRATTUALE PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE – ANNO 2014**

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 14 del mese di
settembre nella sede legale provvisoria dell'Azienda USL Umbria n. 2 di
Terni, Viale Donato Bramante n. 37

TRA


Il Dr. Sandro Fratini, nato a Foligno (PG) il 24.11.1954 che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome per conto e nell'interesse
dell'Azienda USL Umbria 2, di seguito nel presente atto chiamata
semplicemente Azienda, Cod. Fisc. e Partita IVA 01499590550, che
rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale

E

Il Sig. Malandrucolo Mario, Cod. Fisc. MLN MRA 65A13 H501O, nato a
Roma il 13.01.1965, residente a Monteleone d'Orvieto (TR), Piazza Pietro
Bilancini n. 12, in qualità di Legale Rappresentante del **Centro**
Massofisiokinesiterapico Malandrucolo Mario e Andrea S.S. con sede
legale in Monteleone d'Orvieto (TR), Via Colle Alto n. 1/C, Partita IVA
05540401006, di seguito nel presente atto chiamato semplicemente Presidio


PREMESSO

- Che il D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 8
bis punto 1, prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali ed uniformi
di assistenza di cui all'art.1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle
aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende
universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di
soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi



contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;

- Che le D.G.R. n.292 del 13.03.2002 e n.893 del 03.07.2002, per il recepimento del D.P.C.M. 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", nell'escludere l'erogazione a carico del S.S.R. delle prestazioni fisioterapiche, di cui all'allegato 2A, prevedono unicamente l'erogazione delle prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale di cui all'allegato 2B, e stabiliscono indicazioni metodologiche per l'appropriatezza delle prescrizioni e per le priorità di presa in carico, al fine dello svolgimento di un progetto riabilitativo personalizzato da redigere a cura dei medici competenti in materia per la fruizione delle prestazioni di che trattasi;
- Che la Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n. 10583 del 19.12.2012, ha rilasciato l'accreditamento istituzionale senza prescrizioni, ai sensi dell'art. 4 – comma 4 del regolamento regionale n. 3/2002, al "Centro Massofisiokinesiterapico Malandrucolo Mario e Andrea S.S." per l'attività di centro massofisiokinesiterapico di cui alla D.D. n. 691 del 10 febbraio 1999. L'accreditamento istituzionale ha validità triennale dalla data del provvedimento di rilascio e non può essere rinnovato tacitamente;
- Che con delibera del Direttore Generale n. 204 del 18.03.2014 si è stabilito di procedere alla stipula dell'accordo contrattuale per l'anno 2014 ex art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/92 con il Centro Massofisiokinesiterapico Malandrucolo Mario e Andrea S.S per l'erogazione di prestazioni fisioterapiche.
- Che con delibera del Direttore Generale n. 574 del 11.07.2014 si è stabilito di modificare il punto della delibera n.204/2014 relativo ai ticket, in adesione alle indicazioni ministeriali definite nella riunione del 25.03.2014 dal Tavolo



degli Adempimenti istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed al documento elaborato dalla Regione Umbria contenente "Indicazioni per la predisposizione del bilancio di esercizio 2013 e per la compilazione del modello CE consuntivo 2013".

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue in conformità ai sopra richiamati criteri:

ART. 1

Quanto sopra riportato costituisce parte integrante del presente accordo contrattuale.


ART. 2 – OGGETTO

L'Azienda con il presente atto si avvale del Centro Massofisiokinesiterapico Malandrucolo Mario e Andrea S.S. di seguito indicato come Presidio, per l'erogazione delle seguenti prestazioni fisioterapiche a favore dei propri assistiti: **prestazioni di riabilitazione motoria/linfodrenaggio e prestazioni derivanti dall'utilizzo di una apparecchiatura di Magnetoterapia e di Elettrostimolazione.**

Le prestazioni fisioterapiche oggetto del presente accordo, di cui alle voci del tariffario regionale vigente, sono specificate nel D.P.C.M. 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", allegato 2B, ed i piani assistenziali nella D.G.R. n.893 del 03.07.2002.

Non è prevista l'erogazione delle prestazioni con anticipazione da parte di questa Azienda, ad assistiti residenti in altra Azienda della Regione Umbria anche se in temporaneo soggiorno ed in possesso di carta sanitaria di questa Azienda, come da previsioni contenute nella DGRU n.857/2000.

ART. 3 – AUTORIZZAZIONI ED ACCREDITAMENTI



Si da preliminarmente atto che al Centro Massofisiokinesiterapico Malandrucolo Mario e Andrea S.S. è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale senza prescrizioni con Determinazione Dirigenziale R.U. 10583 del 19.12.2012, ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. 502/92 per le attività indicate in premessa.

Inoltre il Presidio dichiara di essere autorizzato alla erogazione delle prestazioni in oggetto e si impegna a comunicare ogni e qualsiasi variazione concernente l'autorizzazione medesima.


Il Presidio si impegna ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente atto presso le proprie strutture, a ciò debitamente autorizzate dalla Regione Umbria, con personale qualificato nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiali di consumo. In particolare il Presidio precisa che il Responsabile delle attività, al quale compete la responsabilità della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate ai pazienti è il Dott. Francesco Corsetti, specialista in Medicina dello Sport.


Qualsiasi forma di subappalto delle prestazioni oggetto del presente accordo è causa di risoluzione dell'accordo contrattuale.

ART. 4 – VOLUME DELLE PRESTAZIONI

Tenuto conto del fabbisogno rappresentato dall'Azienda, per l'anno 2014 viene riconfermato il budget assegnato per il 2013, già rispondente a quanto stabilito dall'art.15 comma 14 del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in L. 7 agosto 2012 n.135.

Pertanto il tetto di spesa per l'anno 2014 viene determinato in **€ 26.640,00** al lordo dei ticket per le prestazioni fisioterapiche di cui al precedente art. 2, in





favore dei residenti nel territorio aziendale. Nel tetto di spesa stabilito rientrano anche le prestazioni di riabilitazione di cui al D.P.C.M. 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", allegato 2B, eventualmente erogate in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici degli assicurati INAIL, di cui alla convenzione sottoscritta tra Regione Umbria ed INAIL in data 07.05.2014.


Il budget 2014 viene ripartito in dodici mensilità; tuttavia è prevista la possibilità di superamento del budget mensile in presenza di esigenze assistenziali eccedenti o per necessità di abbattimento dei tempi di attesa, salvo conguaglio semestrale ai fini del rispetto del budget complessivo. Qualora, invece, in un mese vengano erogate prestazioni per un volume inferiore, sarà possibile il recupero, nei mesi successivi, del tetto mensile non utilizzato.

Inoltre, per l'anno 2014 l'Azienda si riserva la facoltà di modificare le prestazioni erogabili in relazione alla eventuale emanazione di nuova normativa regionale o nazionale in materia.

ART. 5 – TARIFFE

Le prestazioni erogate ai residenti nel territorio aziendale vengono compensate secondo le previsioni del tariffario vigente, di cui alla D.G.R. Umbria n. 1698 del 29.12.2011 e s.m. e i., avente ad oggetto "Aggiornamento nomenclatore tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui alla DGR n. 911 del 5 agosto 2011".

Sugli importi indicati per le prestazioni fisioterapiche vengono applicati **gli abbattimenti del 2%** previsti dalla Legge finanziaria 2007, art.1 comma 796



A large, stylized handwritten signature in dark ink, likely belonging to an official of the Azienda Ospedaliera e Ospedali Locali U.S.L. UMBRIA N.2.

lett. o, L. n.296 del 27.12.2006.

Le quote di compartecipazione previste a carico dei cittadini che fruiscono delle prestazioni (ticket relativo alle prestazioni erogate e ticket aggiuntivo - quota ricetta in base alle fasce di reddito) vengono rimosse esclusivamente presso il Presidio e vengono trattenute dalla stessa Struttura a titolo di anticipazione sul pagamento dovuto dall'Azienda.

ART. 6 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI



L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 2 è subordinato alla richiesta redatta dallo specialista fisiatra del SSR il quale redige un progetto riabilitativo e prescrive sul modulario unico del S.S.N. "prescrizione proposta" le relative prestazioni fisioterapiche.

L'Azienda riconosce al Presidio esclusivamente le prestazioni prescritte nel rispetto delle modalità sopra indicate.

Il Presidio si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto del progetto riabilitativo, provvedendo alla relativa registrazione, presso la propria sede, mediante collegamento telematico con il Centro Unificato di Prenotazione dell'Azienda.

Al fine di diminuire l'impatto della disabilità della popolazione residente nel territorio dell'Azienda, si dovrebbe tendere a privilegiare i primi trattamenti rispetto alla continuità delle cure per poter aumentare il numero di persone trattate. Per tale motivo si stabilisce che nel corso dell'anno ogni utente possa usufruire, per la stessa patologia, solo di due cicli di terapia di dieci sedute ciascuno.

E', comunque, prevista la possibilità di proseguire le prestazioni



fisioterapiche fino al raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto riabilitativo, in accordo con lo specialista prescrittore inviante.

Le prestazioni dovranno essere effettuate con massima sollecitudine e comunque non oltre i tempi di attesa di cui alla D.G.R. Umbria n.48 del 24.01.2011 "Recepimento del Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012", superati i quali, i compensi non potranno più essere corrisposti, salvo che il ritardo non sia dovuto alla necessità di rispettare il tetto mensile di cui all'art.4.



Il Presidio si impegna ad adottare sistemi di registrazione delle prestazioni erogate a ciascun paziente e, attraverso la procedura CUP, ad alimentare il tracciato record flusso di mobilità C.

Il Presidio contraente si impegna, inoltre, a rilasciare gratuitamente agli utenti le attestazioni documentanti le prestazioni effettuate ed i relativi periodi.

Il Presidio curerà di verificare che la prescrizione sia redatta nei termini previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, segnalando all'Ufficio di Piano – Ambito operativo "Programmazione e gestione amministrativa con la gestione della mobilità sanitaria, flussi informativi e di governo", competente per la gestione dell'accordo contrattuale, eventuali anomalie. In caso di mancata segnalazione le prestazioni irregolari non saranno corrisposte. In ogni caso l'Azienda si riserva, in sede di liquidazione, di rettificare eventuali anomalie che si riscontrassero nell'applicazione della normativa dei ticket e delle relative esenzioni.

ART. 7 – PERSONALE

Il personale medico e non medico che opera nel Presidio per l'erogazione




delle prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, è riportato nell'elenco dell'organico del personale. Accanto a ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale, i titoli professionali posseduti, il rapporto contrattuale e l'orario settimanalmente svolto. Il Responsabile delle attività, al quale compete la responsabilità della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate ai pazienti è il Dott. Francesco Corsetti, specialista in Medicina dello Sport. Le sostituzioni di dipendenti possono essere effettuate esclusivamente con personale di qualifica uguale o equipollente. E' fatto comunque obbligo al Presidio di comunicare a questa Azienda, entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea, nonché di comunicare entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, l'elenco aggiornato del medesimo.

ART. 8 – INCOMPATIBILITA' E LIMITI

Il rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione alle quote di imprese che possono configurare conflitti di interessi con lo stesso.

I vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende U.S.L., degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale - pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture convenzionate o accreditate. Il Presidio, ai sensi dell'art.1 comma 19 L.23.12.96 n.662, dovrà documentare lo stato del proprio organico con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente. Si impegna a





non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta resa dai soggetti comunque operanti nella struttura dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi. Della verifica viene data comunicazione all'Azienda entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. In ogni caso, nella struttura sede del Presidio o comunque in altre strutture allo stesso riconducibili non possono operare a qualsiasi titolo i soggetti di cui al comma 1. Il Presidio dichiara altresì di rispettare le previsioni dei contratti nazionali collettivi di lavoro dei propri dipendenti.

ART. 9 – LIQUIDAZIONI COMPETENZE

I pagamenti delle prestazioni riconoscibili sono effettuati entro 60 gg dal ricevimento delle fatture emesse dalla Struttura separatamente per i residenti di ciascuno dei sei distretti aziendali, salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg ove esistano problemi connessi all'applicazione del tariffario alle singole prestazioni, o della normativa relativa alla partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.

Le note contabili mensili devono essere accompagnate dalle rispettive impegnative -anche in formato elettronico, purchè nel rispetto della normativa sulla conservazione digitale dei documenti- sul retro delle quali deve essere apposta la data di esecuzione della prestazione e la sottoscrizione dell'utente per avvenuta prestazione. La contabilità deve pervenire entro il 15° giorno del mese seguente a quello in cui le prestazioni sono state effettuate: ove ciò non avvenga la liquidazione slitterà al mese successivo al termine sopra indicato.

La contabilità deve indicare i seguenti elementi :



- nr. impegnativa;

- cognome nome dell'utente;

- codice fiscale dell'utente;

- comune di residenza anagrafica dell'utente;

- data di accettazione;

- tipologia della prestazione effettuata (Codice DM);

- tariffa delle prestazioni effettuate, importo ticket ed importo totale fatturato;

- ulteriore riepilogo per questa Azienda secondo apposite indicazioni dettate dalla stessa Azienda USL Umbria 2.

In relazione alla gestione del flusso "C", l'Azienda provvede ad effettuare l'estrazione, dalla procedura CUP, delle prestazioni erogate, sulla base del tracciato record stabilito dalla Regione Umbria nel Disciplinare tecnico per la compensazione della mobilità sanitaria.

Il Presidio si impegna ad effettuare regolarmente ed alle scadenze indicate la trasmissione dei dati e con le modalità richieste dal Ministero Economia e Finanze relativamente al monitoraggio della spesa sanitaria. La mancata o inesatta trasmissione di tutto quanto sopra indicato darà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.17.

In ordine ai termini di pagamento ed alla misura degli eventuali interessi moratori, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 10 – CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ'

Il Presidio riconosce all'Azienda il diritto, senza comunicazioni o adempimenti preliminari, di procedere in qualsiasi momento a verificare la qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, consistenza e presenza del personale e, in genere, l'adempimento di tutte le prestazioni



oggetto del presente accordo contrattuale, nonché la idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso il Presidio, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro atte a tutelare la salute degli utenti.

ART. 11 – ASSICURAZIONE

Il Presidio si impegna a sollevare l'Azienda da qualunque responsabilità connessa ad eventi dannosi che possano intervenire sia agli utenti che agli operatori durante l'effettuazione delle attività oggetto del presente accordo contrattuale.

A tal fine dichiara di aver stipulato specifica ed adeguata polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi e personale dipendente.

ART. 12 – CARTA DEI SERVIZI

Il Presidio è obbligato ad adottare ed attuare una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 e dello schema generale di riferimento della "Carta dei Servizi Pubblici Sanitari" emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 10.5.95. Di detta carta dei servizi è data adeguata pubblicità agli utenti e inviata copia al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'Azienda contraente.

ART. 13 – ORARI DI ATTIVITA'



Il Presidio dichiara di effettuare il seguente orario di attività:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13 e dalle 16 alle 20.30

Venerdì Pomeriggio e Sabato CHIUSO

ART. 14 – TUTELA DELL'UTENTE

Il Presidio si impegna a pubblicizzare, dandone adeguata informazione



all'utenza ed all'Azienda, come prescritto dalla Carta dei Servizi, gli orari di attività, le condizioni di accesso alle prestazioni e tutte le eventuali modifiche che dovessero intervenire nell'espletamento dell'attività per conto del S.S.N. A tal fine il Presidio si impegna a tenere un apposito punto di informazione.

ART. 15 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In materia di protezione dei dati personali si rinvia a quanto espressamente dettato dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

ART. 16 – SUPPORTI INFORMATICI

Il Presidio si impegna ad adottare i supporti informatici prefissati dalla Regione Umbria e/o da questa Azienda, per la rilevazione della quantità e della qualità delle prestazioni, nonché per la scannerizzazione della relativa documentazione, e ad utilizzarli correttamente secondo le direttive stabilite.

ART. 17 – INADEMPIENZE

Nel caso di eventuali inadempienze al presente accordo contrattuale, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto le stesse a mezzo lettera raccomandata A.R. assegnando un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni.

L'Azienda, valutate le eventuali controdeduzioni e, comunque, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione delle contestazioni, può:

- a)-o soprassedere all'applicazione delle sanzioni ove sia dimostrata l'infondatezza delle contestazioni;
- b) - o applicare penalizzazioni economiche sulle tariffe delle prestazioni relative al mese di competenza (per singole infrazioni 2% del budget mensile);
- c) - o ridurre il budget previsto per l'intero periodo contrattuale con effetto sui



rimanenti mesi di validità del contratto in misura insindacabile;

d) - o procedere alla risoluzione del contratto ove le inadempienze siano reiterate o ritenute di particolare gravità.

In ogni caso comporta la risoluzione dell'accordo contrattuale il venire meno dei requisiti autorizzativi posti a base dell'atto di autorizzazione, nonché l'inosservanza della normativa in tema di incompatibilità del personale, il significativo scostamento – valutato discrezionalmente dall'Azienda – dai criteri di ammissione degli utenti alle prestazioni, riportati all'art.6, ed il mancato rispetto del divieto di subappalto di cui all'art. 3.

ART. 18 – DECORRENZA .

La decorrenza del presente contratto è dal 01.01.2014 e la scadenza al 31.12.2014.

A tal fine, per quanto concerne il tetto di spesa, si ribadisce quanto stabilito nel precedente art. 4.

ART. 19 – COMPETENZE PER LE CONTROVERSIE



Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Terni.

ART. 20 – REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di bollo ed ogni altra eventuale sono poste a carico del Presidio sottoscrittore.

ART. 21 – NORMA FINALE

Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni sia in materia di budget di spesa che di prestazioni erogabili che di tariffario in corrispondenza all'eventuale emanazione di ulteriori disposizioni nazionali o



regionali che vengano a disciplinare la materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Presidio

Per l'Azienda USL Umbria 2

Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale

(Sig. Mario Malandruccolo)

(Dr. Sandro Fratini)

Il Presidio contraente dichiara di accettare espressamente gli artt. n. 4-5-9-11-17 ai sensi degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ.

Per il Presidio

Il Legale Rappresentante

(Sig. Mario Malandruccolo)

